

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2021 - 17 Data 30-08-2021	OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
---	---

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **trenta** del mese di **Agosto** , alle ore **10:35** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **16-08-2021** prot. n. **8056** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria , pubblica, in **prima** convocazione. Presiede la seduta il Consigliere dott.ssa Elisabetta Mauriello in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA		X
MORETTI MARIO	X		MARIANNA		
MASI STEFANO		X	SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA	X	
MARINO SERENA	X				
BARBATO RACHELE		X			
BARBATO EUFEMIA	X				
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Immacolata Di Saia, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Premesso che:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

Dato atto che il Comune di Carinaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.08.2021, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'attassa sui rifiuti TARI ;

Considerato che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

Dato atto che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Rilevato che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"*. (lett. i)

Dato atto che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio *"chi inquina paga"*, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Carinaro è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito della Provincia di Caserta , previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'allegato "A" Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base alla cit. deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e predisposto dal soggetto gestore del servizio (GPN) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nonché il servizio di tariffazione e rapporti con l'utenza, il quale

espone un costo complessivo di € 1.266.054,00;

Tenuto conto che il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore (GPN) che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, acquisita al protocollo comunale;
- b) Relazione del soggetto gestore (GPN) acquisita al protocollo comunale;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Carinaro attestante la veridicità delle informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- d) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, tenendo conto sia dei costi del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che dei singoli servizi che lo compongono;
- e) Validazione del PEF l'Ente di Governo dell'ambito della Provincia di Caserta giusta determina n. 176 del 28/07/2021;

Dato atto inoltre che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto delle "Linee guida interpretative" per l'anno 2021 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – pubblicate sul sito (<https://www.finanze.it/opencms/it>) del Ministero delle Finanze in data 23 dicembre 2019;

Ritenuto per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati, riportati negli allegati "A" e "B" alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI STABILIRE**, per le motivazioni dettagliatamente riportate nell'allegata relazione illustrativa del piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati medesimi.
- 3. DI ADOTTARE** l'allegato "A" Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" – con i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B" costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 3 DEL 03-08-2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Settore

Carinaro, Li 03-08-2021

FRANCESCO MATTIELLO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N. 3 DEL 03-08-2021

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con legge n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE.

deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 03-08-2021

Il Responsabile del Settore

BARBATO ELENA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Il Consiglio Comunale

Il Presidente richiama quanto già dichiarato negli interventi effettuati nell'odg. n. 4 relativi al PEF 2020 e tassa TARI trattandosi di valutazioni già espresse e che qui conferma la maggioranza e l'opposizione per il PEF 2021 e tassa TARI

Vista l'allegata proposta

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 TUEL

Con i seguenti voti: favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Di approvare l'ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata e successiva votazione favorevole all'unanimità

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

PROPOSTA N. 3 DEL 03-08-2021

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30-08-2021

Oggetto:ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SE
2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del
Consiglio
Comunale**

Mauriello
Elisabetta

**Il Segretario
Comunale**

Dott.ssa Immacolata
Di Saia

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale

sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n. 39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal D.
lgs.
82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica

Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 3 DEL 03-08-2021

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 03-08-2021

Il Responsabile del Settore

FRANCESCO MATTIELLO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/03, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Tecnica

Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE

**DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N. 3 DEL 03-08-2021**

**Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 03-08-2021

**Il Responsabile del Settore
BARBATO ELENA**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

**SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : LL.PP. E MANUTENZIONE**

PROPOSTA N. 3 DEL 03-08-2021

DELIBERA DI

N. 17 DEL 30-08-2021

Oggetto:ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto ANGELA SAGLIOCCO, Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 07-09-2021 al 22-09-2021 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Carinaro, li 07-09-2021

Il Messo Comunale
ANGELA SAGLIOCCO

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi de/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi de/i/ Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	156.237,57	0,00	156.237,57
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	257.879,99	257.879,99
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	170.709,34	170.709,34
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	292.582,02	43.827,50	336.409,53
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	25.289,14	25.289,14
Fattore di Sharing b(1+u)	E	0,78	0,78	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR _{CONAI}	G	0,00	19.725,53	19.725,53
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1,00	1,00	
Numero di rate r	E	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0,00	95.644,21	95.644,21
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	448.819,59	548.335,51	997.155,11
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	G	71.972,29	0,00	71.972,29
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	31.936,41	31.936,41
Costi generali di gestione CGG	G	0,00	7.893,69	7.893,69
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{Al}	G	0,00	3.633,63	3.633,63
Costi comuni CC	C	0,00	43.463,72	43.463,72
Ammortamenti Amm	G	3.946,80	0,00	3.946,80
Accantonamenti Acc	G	0,00	133.852,62	133.852,62
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	133.852,62	133.852,62
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	1.440,58	0,00	1.440,58
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{IC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CI	C	5.389,38	133.852,62	139.242,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{OP} _{FF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{FF}	E-G	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1,00	1,00	
Numero di rate r	E	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{FF} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0,00	14.223,24	14.223,24
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	77.359,67	191.539,59	268.899,26
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RF	E	0,00	0,00	0,00
ΣT₁ = ΣTV₁ + ΣTF₁	C	526.179,26	739.875,10	1.266.054,36
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020	E	0,00	0,00	0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OP} _{TV,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{OP} _{TV,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r	E	0	0	
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (for r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	448.819,59	548.335,51	997.155,11
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{OP} _{FF,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5, d.l. 18/20 RCU _{FF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y) ₂₀₂₀ RC _{FF,2020} /r ₂₀₂₀ (for r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	77.359,67	191.539,59	268.899,26
ΣT₂ = ΣTV₂ + ΣTF₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	526.179,26	739.875,10	1.266.054,36
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			53%
q ₂₂ kg	G			3.566,27
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			355,01
fabbrigo standard C _{cent} /kg	G			299,09
costo medio settore C _{cent} /kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	0,00	0,00	0,00
Totale γ	C	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1,00	1,00	1,00
Verifica del limite di crescita				
ρ ₁	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₂	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q ₂	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale P ₂	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C ₁₉ ₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
(1+ρ)	C			1,02
ΣT ₁	C			1.266.054,36
ΣTV _{1+2}}	E			794.715,79
ΣTF _{1+2}}	E			468.287,67
ΣT _{1+2}}	C			1.263.003,46
ΣT _{1+2}/ΣT_{1+2}}}	C			1,00
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.266.054,36
delta (ΣT _{1+2}-ΣT_{max})}	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV ₂	E			953.658,95
Riclassifica TF ₂	E			312.395,42
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPENSABILI)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
- di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RF (relativa a RCND _{TV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00



ENTE D'AMBITO PER LA GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
Legge Regione Campania n. 14/2016

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 14/2016

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
176	28-07-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 DA PRESENTARE ALL'ARERA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CARINARO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR) DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC).
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Caserta per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Caserta, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia di Caserta è istituito l’EDA Caserta, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Caserta, con Deliberazione n. 14 del 28.08.2018, ha nominato Direttore Generale dell’EDA Caserta il Dott. Agostino Sorà;

Visto l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*” ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*”;

Rilevato che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*” (lett. f);
- “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di Governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”;

Richiamate

- la deliberazione 225/2018/R/rif. con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- la deliberazione 715/2018/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- la deliberazione 242/2019/A con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha fissato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;
- la **deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif.** con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, che all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Considerato che

- All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall'approvazione in sede locale).

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 che definisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e le regole della sua prima applicazione per l'approvazione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) e della TARI per l'anno 2021, che indica in particolare:

- all'art. 1, il perimetro gestionale cui si riferiscono le attività del servizio rifiuti soggette alla regolazione ARERA;
- all'art. 2, le componenti di costo riconosciute ai fini della determinazione della TARI 2021 (costi operativi, costi d'uso del capitale e conguagli relativo all'anno 2019);
- il fatto che i costi riconosciuti sono determinati sulla base di dati certi e verificabili, devono trovare

fondamento in *fonti contabili obbligatorie* e sono soggetti ad un *limite massimo di incremento annuale* (art. 4);

- che l'Ente d'Ambito deve individuare obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal gestore (art. 4), approvare quindi la conseguente proposta di Piano Economico-Finanziario relativa ai Comuni compresi nel perimetro di affidamento e inviare la stessa entro 30 giorni ad ARERA per l'avvio della procedura di approvazione definitiva (art. 6 e art. 8);

- che spetta poi ai singoli Consigli comunali, sulla base delle determinazioni dell'Ente d'Ambito ed entro il termine di legge, l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente e la definizione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99;

- nell'Allegato A alla deliberazione (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 - MTR), il dettaglio delle modalità di calcolo:

- *delle numerose componenti tariffarie riconducibili ai costi operativi*

- *del limite all'aumento tariffario annuale*

- *della ripartizione dei costi riconosciuti fra fissi e variabili*

- *dei costi d'uso del capitale*

- *delle componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019*

- *COV,2021exp è la componente aggiuntiva di costo, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;*

- *COS,a exp è la componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri sociali derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, di cui al comma 7 ter.1;*

- *RCND/r' è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, dove r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente RCND, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3;*

- *RCU,a è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;*

- *RC è la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate pari a 4, determinato dall'Ente d'Ambito Caserta con la Deliberazione n. 07/2020 del 24.07.2020 nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.*

Considerato che, in merito alle scadenze per la predisposizione dei PEF 2021:

- l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente (Ente d'Ambito) o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, che coincide con il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2021 è stato fissato dal Decreto del Ministero degli Interni del 13.01.2021 al **31 marzo 2021**;

- è evidente che, per consentire l'approvazione dei PEF e della relativa articolazione della TARI nelle diverse tipologie di utenza entro la scadenza di legge, i Comuni hanno bisogno di un congruo lasso di tempo e che quindi "l'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente" deve avvenire almeno un mese prima della scadenza di legge.

Vista la deliberazione ARERA n. **57/2020/R/rif** con la quale sono state introdotte alcune semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Vista la determinazione n. **02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020**, con la quale la Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di ARERA ha, fra l'altro:

- specificato in dettaglio i criteri di valorizzazione delle partite di costo da considerare ai fini della predisposizione del PEF;
- specificato che per "ambito tariffario", ai sensi della deliberazione 443/2019 e del suo allegato MTR deve intendersi il singolo Comune e che, di conseguenza, il limite di crescita tariffario rispetto all'anno precedente deve misurarsi sui corrispettivi attribuiti al singolo Comune e non all'intero Ambito Territoriale Ottimale cui esso appartiene;
- indicato alcune componenti di costo da non considerare ai fini tariffari, pur prevedendone la separata indicazione nel PEF;
- elencato in dettaglio la documentazione che l'Ente d'Ambito deve trasmettere ad ARERA ai fini dell'approvazione (art. 2);

Dato atto che tale documentazione, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/rif, ulteriormente precisata nell'art. 2.1 della Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020 come elaborata nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/rif **è costituita:**

- a) **dal PEF con la tabella elaborata**, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, così come modificata dall'Allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- b) **dalla relazione di accompagnamento** predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) **dalla dichiarazione di veridicità del gestore** predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) **dalla delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari** relativi all'ambito tariffario.

Considerato che, lo scrivente Ente d'Ambito, al fine di predisporre gli atti per dare piena attuazione al MTR rifiuti per l'anno 2021 – Deliberazione ARERA n. 443/2019, ha posto in essere una attività ricognitoria presso i 104 Comuni della Provincia di Caserta e tramite essi, presso i soggetti gestori, per l'acquisizione dei dati economici e documenti necessari per procedere alla **validazione del Piano Economico Finanziario 2021 – P.E.F.:**

- Nota Prot. n. 109/2021 del 18.01.2021 - Nota informativa e prima richiesta dati;
- Nota Prot. n. 228/2021 del 31.01.2021 – Nota informativa e prima richiesta dati. Integrazione nota del 18.01.2021;
- Nota Prot. n. 529/2021 del 24.02.2021 – Adempimenti inerenti il PEF 2021 – MTR ARERA Delibera n. 443/2019;
- Nota Prot. n. 650/2021 del 26.04.2021 – Adempimenti inerenti il PEF 2021 – MTR ARERA Delibera n. 443/2019.

Considerato inoltre che, per parte Comuni:

- Anche nell'anno 2021 è proseguita l'attività di confronto con i Responsabili dei Settori Finanziari – Tributi e Ambiente dei Comuni, che è servita ad approfondire alcune fattispecie particolarmente delicate della raccolta dati;
- nel mese di marzo, lo scrivente EdA, in collaborazione con gli altri Enti d'Ambito della Regione Campania, ha organizzato un Webinar Live sulla Nuova Regolazione ARERA nel settore dei rifiuti urbani e il nuovo metodo tariffario – MTR, cui hanno partecipato sia i Comuni che alcuni soggetti gestori.

Richiamata la Deliberazione n. 01/2021 del 10.03.2021, con la quale il Consiglio d'Ambito, ha approvato la relazione dei parametri/coefficienti di sharing di competenza dell'Ente d'Ambito per la validazione del PEF in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019.

Richiamate, altresì, le competenze assegnate, al fine di procedere alla validazione del PEF 2021, l'EDA Caserta, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione trasmessa dal Comune di CARINARO, inviata a mezzo pec in data 28.07.2021:

Relazione illustrativa del soggetto gestore, con allegati:

- a) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- b) PEF grezzo 2021.

Relazione illustrativa del Comune di CARINARO, con allegati:

- a) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente comunale, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- b) PEF grezzo 2021.

Visto che:

- la deliberazione ARERA 443/2019 prevede, all'art. 6, che l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico-Finanziario 2021 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'art. 8, comma 1 della deliberazione 443/2019 fissa in 30 giorni dall'approvazione il termine di trasmissione della documentazione all'Autorità da effettuare esclusivamente tramite raccolta on line attiva a partire dal 3.7.2020;
- è opportuno procedere anche con l'invio ai singoli Comuni dei PEF ad essi relativi segnalando che i valori approvati dall'Ente d'Ambito possono essere immediatamente articolati ed approvati a quantificazione del tributo TARI per l'anno 2021, anche in pendenza dell'approvazione definitiva di ARERA (art. 6.6 deliberazione 443/2019);

CONSIDERATO CHE: - all'art. 6.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è previsto che *“sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente”*;

- all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”*;

- all'art. 6.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è stabilito che *“sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*;

- con l'Appendice 2 dell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, è riportato lo schema tipo della relazione di accompagnamento del piano economico finanziario con le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 *“è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2”*;

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;

la Deliberazione ARERA n. 443/2019;

la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/rif;

la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;

la Deliberazione ARERA n. 158/2020;

la Deliberazione ARERA n. 238/2020;

la Deliberazione ARERA n. 493/2020;

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti

DETERMINA

- 1) **di considerare** il documento istruttorio sopra riportato parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di validare** il *piano economico finanziario* per la determinazione della tariffa del Comune di CARINARO comprensivo di allegata *relazione di accompagnamento*, come da Appendice 2 dell'Allegato1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- 3) **di prendere atto** che l'elaborazione del PEF 2020, trovandosi il Comune nella fattispecie di cui all'art.3, comma 3.4 della Deliberazione ARERA n. 57/2020, non ha determinato congruagli per l'anno 2018 e, per l'effetto, non sono state valorizzate le componenti RC;
- 4) **di prendere atto**, altresì, che il PEF 2020, non ha prodotto differenza tra i costi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR e, per l'effetto non sono state valorizzate le componenti RCU;
- 5) **di stabilire** che, alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 5 della Deliberazione ARERA n. 02/2020, nel caso di avvicendamento del soggetto gestore, **sono poste pari a zero le componenti RC a congruaglio**;
- 6) **di stabilire che**, a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente, alla luce di quanto previsto ai sopra elencati punti 4), 5) e 6), **la Tariffa finale è pari ad € 1.266.054,00 di cui € 953.659,00 pari alla componente variabile ed € 312.395,00 pari alla componente fissa**;
- 7) **di specificare** che, ai sensi dell'art. 6.6 della deliberazione 443/2019, i valori relativi all'annualità 2021, come sopra validati, si intendono immediatamente applicabili all'utenza senza necessità di previa approvazione definitiva da parte di ARERA;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 9) **di trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione ARERA n.443/2019, assieme ai documenti di cui al punto 1, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 10) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di CARINARO per i successivi adempimenti di competenza;
- 11) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. AGOSTINO SORÀ

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

C.F. 81001470616 - P.IVA 00239180615
Ufficio del Revisore Unico

PARERE n° 26 del 04 Agosto 2021
(ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b del Tuel)

Oggetto: Adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 taxa sui rifiuti (TARI).- Proposta di delibera n°3 del 03.08.2021.-

Il sottoscritto Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9.09.2020, in riferimento alla proposta di delibera n°3 del 03.08.2021 in oggetto, sulla documentazione pervenuta con pec del 03/08/2021 espone quanto segue al fine di esprimere parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di: Adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 taxa sui rifiuti (TARI).

Considerato

- che l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la taxa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa rifiuti (TARI);

dato atto

che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n°443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti;

Visto

- l'art.30, comma 4 del D.l.n°41/2021;

- l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), che prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

- l'art. 2 del D.l. del 30.06.2021 n°99 che ha prorogato il termine di cui sopra al 31 luglio 2021;

- l'allegato "A" Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto in base alla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n°443/19 dell'ARERA. Il Piano Finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

- l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8;

- l'art. 1, comma 683 della legge 147/13;

- l'art. 151 del D.lgs 18.08.20 n°267;

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL e alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sempre ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n°267/2000 del TUEL.

Esprime parere favorevole all'adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 – taxa sui rifiuti (TARI), evidenziando che la proposta e l'adozione è intervenuta oltre i termini previsti dalla legge.

Il Revisore Unico
dott. Antonio Piluso